

Pubblicato il 31/10/2017

N. 10898/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14554/2016 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14554 del 2016, proposto da:  
... Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ..., con  
domicilio eletto presso lo studio .. in Roma, via ..;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv. ...,  
domiciliata in Roma, via ...;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento sulla domanda presentata in data 3.9.2015 prot. 47834 di conclusione  
del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le  
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La .. s.r.l., con sede legale a .. ha adito questo Tribunale per l'accertamento del superamento del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale dalla stessa richiesta in data 3 settembre 2015 , ex art. 29 quater del decreto legislativo n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da realizzare su aree ubicate nel Comune di Piedimonte San Germano (FR).

Riferisce che il procedimento amministrativo ha poi avuto inizio con nota della Regione Lazio in data 26 ottobre 2015 recante espressa menzione del termine di conclusione del procedimento medesimo entro 150 giorni dalla acquisizione del parere di compatibilità ambientale della struttura regionale competente, secondo quanto stabilito con sentenza di questo Tribunale n. 10166/2015.

Afferma che detto procedimento è stato sospeso sino alla data di adozione del decreto di valutazione d'impatto ambientale (23 maggio 2016) e di aver sollecitato la riattivazione dell'iter previsto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in data 21 giugno 2016 a seguito dell'adozione della determinazione regionale del 23 maggio 2016, n. G05746, avente ad oggetto la pronuncia di VIA favorevole.

Riferisce di aver sollecitato la riattivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e che la Regione Lazio in data 2 agosto 2016 ha proceduto all'indizione della conferenza di servizi ex art. 29 quater del decreto legislativo n. 152/2006 riguardo alla quale l'odierna istante afferma di aver presentato il 21 settembre 2016 i chiarimenti dovuti in esito alle richieste formulate dal Dipartimento di prevenzione della ASL di Frosinone.

Esponde di aver rappresentato all'Amministrazione regionale l'esigenza di pervenire ad una celere conclusione del procedimento mediante sollecito rilascio del parere da parte dell'ARPA regionale del Lazio, parere il quale non risulta essere stato mai espresso con conseguente compromissione del prosieguo dell'iter procedimentale di rilascio dell'AIA.

Afferma che in data 11 novembre 2016 è pervenuto a scadenza il termine di 150 giorni stabilito per il rilascio della predetta autorizzazione integrata, tenuto conto della sospensione della decorrenza di detto termine prevista per il rilascio del provvedimento di VIA.

Lamentando l'inerzia procedimentale concernente il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la Società ricorrente deduce le seguenti censure:

a) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E DELL'ART. 29 QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, attesa la mancata conclusione del procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'art. 29 quater sopra indicato.

Chiede la nomina di un commissario ad acta che proceda alla conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale, ripercorso il complesso iter procedimentale, ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che in data 24 gennaio 2017 si è svolta la seconda conferenza di servizi di cui è stata disposta relativa riconvocazione in data 8 febbraio 2017,

effettivamente tenutasi in data 13 febbraio, al fine di acquisire i pareri di ASL e dell'ARPA Lazio, u.s. al cui esito, acquisiti i detti pareri, ne è stata decretata la conclusione con la prescrizione di procedere comunque all'acquisizione di apposito parere da parte della struttura regionale competente su determinate problematiche di carattere urbanistico.

Il ricorso è fondato, atteso che nel caso in esame non risulta esser stata adottata, entro il succitato termine individuato dall'Amministrazione regionale, alcuna determinazione conclusiva del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale quale richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione dell'impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura, ancorchè all'esito della conclusione della conferenza di servizi del 15 maggio 2017 di cui alla determina regionale n. G06149/2017, depositata in atti in pari data.

Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza della ricorrente tesa a conseguire il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'effetto, in accoglimento del proposto ricorso, dovendosi ordinare all'amministrazione resistente di adottare i conseguenti provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Si ritiene di dover procedere, fin d'ora, alla nomina di un commissario ad acta da individuarsi nel Presidente della Regione Lazio o in un funzionario da questi delegato che, in caso di perdurante inadempienza, provveda alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro ulteriori trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza della ricorrente intesa al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, con conseguente obbligo dell'Amministrazione a provvedere nei modi e nei termini indicati in parte motiva.

Nomina commissario ad acta il Presidente della Regione Lazio o un funzionario suo delegato che, in caso di perdurante inadempienza, provveda alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro ulteriori trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Fabio Mattei

IL PRESIDENTE  
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO